



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 69 – 8 GENNAIO 2021**

Riunione del giorno 5 gennaio 2021

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- PIZZIOLLO ANDREA

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*“Andrea PIZZIOLLO: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019.”*

All'udienza in modalità videoconferenza interveniva il Procuratore Federale Avv. Mario Tobia e l'atleta incolpato il quale, rinunciando alla difesa tecnica, rilasciava spontanee dichiarazioni.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpato e l'applicazione della relativa sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta Pizziolo Andrea aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach



Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nessuna memoria perveniva al Tribunale da parte dell’atleta il quale rilasciava spontanee dichiarazioni in occasione dell’udienza del 05.01.2021.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e le motivazioni invocate dall’atleta con le spontanee dichiarazioni rese in occasione dell’udienza non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del rapporto che lo lega con la Federazione di appartenenza.

Nello specifico, infatti, risulta comprovato che l’atleta Pizziolo Andrea abbia preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”* (cfr art. 19 comma 2 lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

### **PQM**

delibera di sanzionare l’atleta Pizziolo Andrea con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 5 gennaio 2021

**F.to ILPRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

**Affissione all’Albo 8 gennaio 2021**